

**Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

1. È costituita l'associazione denominata "Newfriends". Di seguito, in breve, "Associazione".
L'associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Inverigo (CO) in Via Vittorio Spinelli n. 4. L'Associazione potrà, tuttavia, trasferire altrove la propria sede legale ed amministrativa ed aprire sedi secondarie a seguito di apposite delibere degli organi preposti. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, considerato il diffuso uso della lingua inglese in ogni ambito dell'esperienza umana, ha quale scopo generale la promozione di attività culturali, in Italia e all'estero, per la diffusione della lingua e della cultura anglosassone, per potenziare il bagaglio culturale-linguistico principalmente delle nuove generazioni, favorendo lo sviluppo tra gli associati di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di formazione possibile.

Al centro dell'attività dell'associazione si pone lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale. Gli associati potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza della lingua e della cultura inglese. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i propri scopi e di favorire la creazione e la gestione diretta o in collaborazione con enti, scuole, consorzi, comuni, province o regioni, e di opportunità finalizzate alla promozione nel territorio della conoscenza della lingua e della cultura inglese.

Art 3 - Attività di interesse generale



1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (n.d.r.: art. 5);
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. In particolare l'Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si propone di:

- Promuovere ed incoraggiare in Italia gli studi di anglistica;
- Facilitare i contatti fra gli studiosi italiani e gli studiosi dei paesi di lingua inglese;
- Incrementare gli scambi culturali con i paesi di lingua inglese;
- Migliorare il livello dell'insegnamento della lingua e della cultura inglese in Italia;
- Organizzare corsi e seminari inerenti alle discipline anglistiche;
- Promuovere ed incrementare, anche con iniziative proprie, l'attività editoriale nel campo dell'anglistica;
- Attivare i rapporti con la scuola secondaria;
- Promuovere ed organizzare in collaborazione con altri enti e istituzioni italiane o straniere, mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, inchieste, conferenze, seminari, congressi, convegni, corsi di studio ed altre manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ludiche, sempre attinenti alle finalità istituzionali;
- Procurare libri, riviste e supporti multimediali in lingua inglese per la consultazione, il prestito bibliotecario o la cessione senza scopo di lucro;
- Organizzare partecipazioni a rappresentazioni teatrali e a intrattenimenti musicali, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per gli associati e per i cittadini (in lingua);
- Organizzare corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in lingua inglese;
- Elaborare pubblicazioni;
- Organizzare iniziative culturali e ricreative come veicolo di diffusione, dibattito e sviluppo dei molteplici aspetti che formano la storia, la cultura, l'arte e la civiltà dei Paesi anglofoni;
- Attivare iniziative didattiche, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private (italiane ed estere), altri enti, associazioni e privati, soprattutto nella sfera dell'aggregazione giovanile per la diffusione della lingua inglese e della cultura dei Paesi anglofoni;

- Contribuire alla realizzazione di programmi, progetti, laboratori, viaggi e vacanze-studio e altre attività di carattere culturale;
- Collaborare con personale specializzato estraneo all'associazione per il raggiungimento degli obiettivi statuari;
- Pubblicizzare le proprie iniziative nel modo che verrà ritenuto più opportuno;
- Promuovere e coordinare tutte quelle attività che si ritengano utili al raggiungimento degli scopi dichiarati e gestire direttamente o attraverso i propri associati sia seminari di glottodidattica, sia corsi di formazione e di aggiornamento professionale e culturale per insegnanti di ogni ordine e grado nonché, corsi di aggiornamento per le figure professionali che operano e/o intendono operare nel settore;
- Svolgere ricerca nel campo della glottodidattica e della certificazione delle competenze linguistiche;
- Offrire agli associati prevalentemente ma anche a terzi un supporto organizzativo, informativo di consulenza o di servizi per le proprie attività in ogni sede.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

4. Per la realizzazione dei fini di cui al soprastante art. 3 numero 2, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati che sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

L'Associazione, per l'esercizio delle attività di interesse generale e per il perseguimento dei propri scopi come sopra indicati, potrà:

- Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati;
- Aderire ad associazioni nazionali ed internazionali in conformità agli intenti sopra evidenziati;
- Promuovere e/o partecipare a iniziative e manifestazioni rivolte a valorizzare l'immagine dell'Associazione;
- Erogare contributi per pubblicazioni e studi;
- Erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- Presentare domande intese ad ottenere contributi e finanziamenti per iniziative di studio e programmi di ricerca.

5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione potrà, senza fine di lucro, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono essere associati tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. I soci si dovranno impegnare per realizzare le finalità, collaborando per il raggiungimento dello scopo sociale e versando la quota sociale. Per aderire all'Associazione si deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo contenente i propri dati personali e la dichiarazione di accettazione delle finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto. In base al GDPR 2016/679/UE e normative successive, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

2. Gli associati sono di quattro categorie: Associati Onorari; Associati Fondatori; Associati Ordinari; Associati Sostenitori.

- Sono Associati Onorari:

- a) le personalità eminenti di particolare rilievo nella professione e nella ricerca attinenti al settore in cui opera l'Associazione e cui l'Associazione crede conveniente attribuire tale omaggio;
- b) alte personalità per pubblico riconoscimento;
- c) persone che abbiano reso rilevanti servizi all'Associazione.

I nominativi dei potenziali Associati Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo che potrà all'uopo indicare sia persone fisiche che associazioni ed enti italiani o stranieri. La nomina è prerogativa dell'Assemblea ordinaria degli Associati.

- Sono Associati Fondatori gli associati la cui qualifica di Associato Fondatore risulta dall'atto costitutivo dell'Associazione. Sono Associati Fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione o che, avendo ottenuto regolare iscrizione all'Associazione, abbiano partecipato personalmente o per delega alla prima Assemblea degli Associati immediatamente successiva a quella di costituzione dell'Associazione.
- Associati Ordinari: possono essere associate, in numero illimitato, tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia o all'estero. Gli aspiranti associati devono condividere espressamente le finalità dell'Associazione.
- Associati Sostenitori: enti o persone che, con il loro sostegno finanziario, contribuiscono in modo determinante alla realizzazione dell'attività dell'Associazione.

2. L'Associazione può prevedere in qualità di associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. Tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo e vengono garantiti, da parte dell'Associazione, uguali diritti e doveri escludendo qualsiasi forma di discriminazione.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata in via provvisoria dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla valutazione e alla ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria degli Associati con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni di tempo per ricorrere al Collegio dei Proibiri.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto dell'associato minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasmissibile, non è ripetibile per nessun motivo ed in particolare per recesso, esclusione, decesso o perdita della qualità di associato per qualsiasi motivo e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale è fissato dal Consiglio Direttivo ed approvato in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto (se in regola con le quote e gli altri obblighi statutari):

- a) di partecipare alle Assemblee degli Associati personalmente (gli associati non persone fisiche tramite il loro rappresentante legale, o un suo delegato, o, in subordine e a scelta dell'ente associato stesso, mediante colui che è stato designato al momento dell'iscrizione all'Associazione) o facendosi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta;
- b) di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega (ogni associato in regola col versamento della quota associativa annuale, persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto a prescindere dall'eventuale numero plurale di quote associative sottoscritte e versate) e può rappresentare, per delega scritta, non più di altri tre associati con diritto di voto;
- c) di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- d) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e) di partecipare a tutte le attività sociali, culturali e professionali organizzate dall'Associazione;
- f) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- g) di esprimere la propria opinione e formulare proposte nelle assemblee;
- h) di recedere in qualsiasi momento;
- i) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21;

- j) di usufruire dei beni comuni, materiali ed immateriali, ~~dall'Associazione~~;
- k) di usufruire dei servizi, corsi e seminari di formazione prodotti e/o approvati dall'Associazione.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- d) versare puntualmente, regolarmente ed entro le scadenze stabilite le quote associative ed ogni altra sottoscrizione eventualmente deliberata;
- e) ogni associato non persona fisica dovrà comunicare ufficialmente al Consiglio Direttivo il nome del rappresentante presso l'Associazione sottoscrivendo formalmente che lo stesso è dotato di pieni poteri decisionali;
- f) ogni associato non persona fisica dovrà informare il Consiglio Direttivo su trasferimenti di titolarità, cambiamenti di rappresentante o altri cambiamenti rilevanti entro trenta giorni dalla data in cui essi avvengono.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato. Recesso e esclusione dall'Associazione

1. La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni da comunicare al Consiglio Direttivo per iscritto almeno un mese prima della richiesta decorrenza (vale il cosiddetto silenzio-assenso). I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'associato che recede, per dimissioni o per qualunque altro motivo, non saranno rimborsati;
- per perdita di almeno uno dei requisiti in base ai quali era avvenuta l'ammissione;
- per cessazione della condivisione degli scopi associativi;
- per morte;
- per mancato adempimento degli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- per mancata ammissione formale: colui che abbia versato, senza ammissione formale, il contributo ordinario annuale non può essere considerato associato a nessun titolo e se, eventualmente, irrualmente ed erroneamente ammesso, cessa di essere associato ex-tunc con semplice constatazione del fatto da parte del Consiglio Direttivo e non ha diritto alla ripetizione del versamento;
- in conseguenza di atteggiamenti o comportamenti che possano danneggiare moralmente o economicamente l'Associazione, ogni associato, compresi gli Associati Onorari o Sostenitori, può essere escluso;
- in conseguenza del non essere in regola con il versamento della quota associativa annuale gli associati decadono d'ufficio;
- al termine annuale dell'esercizio sociale (31 agosto di ogni anno), salvo abbiano già provveduto a versare la nuova quota per l'anno successivo (1° settembre - 31 agosto di ogni anno), tutti gli associati decadono automaticamente ed immediatamente per il semplice

scadere del termine del periodo amministrativo.

2. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni ~~del collegio dei probiviri~~ dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto, tra l'altro mai sorto a suo favore, al patrimonio associativo e non ha diritto alla ripetizione dei contributi versati.

3. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

4. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione e al Presidente del Collegio dei Probiviri.

5. Il Collegio dei Probiviri delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate o in modo forfettario nei limiti previsti dalla legge e nei limiti e alle condizioni definite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato in assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

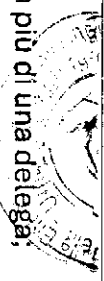
Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico (se nominato);
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. Gli organi dell'Associazione restano in carica per 3 (tre) periodi amministrativi consecutivi ed operano in regime di prorogatio fino all'elezione del nuovo organo che andrà a sostituirlo. Tutti i componenti sono rieleggibili senza limite di numero di mandati.

- 1. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori (o del Revisore Unico) e del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea ordinaria degli Associati elegge una commissione elettorale di tre membri il più anziano dei quali ne è il presidente.

- 
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto;
 3. Ogni associato può farsi portatore di non più di una delega;
 4. Per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori (o per il Revisore Unico) e per il Collegio dei Proibiviri ogni associato può votare un numero di nomi al massimo pari al numero dei componenti l'organo sociale che si va ad eleggere;
 5. Ad ogni associato sarà consegnata una scheda relativa ad ogni organo per il quale si dovrà votare;
 6. Le tre schede saranno facilmente distinguibili fra loro anche esternamente e riporteranno all'interno un numero di righe pari al numero dei membri per il quale l'elettore ha diritto di votare. Le schede verranno consegnate ad un membro della commissione elettorale e inserite in tre urne sigillate, una per organo. Il presidente della commissione elettorale, fatta constatare ai convenuti l'integrità delle urne, aprirà le medesime e darà inizio alle operazioni di scrutinio che saranno pubbliche. Non è ammessa la votazione per corrispondenza. Il Presidente dell'Associazione, informato dal presidente della commissione elettorale dei risultati dello scrutinio, proclama gli eletti. Qualsiasi modalità di elezione sia stata effettuata, risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio. In caso di rinuncia, risulterà eletto il candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore al candidato rinunciante. La commissione elettorale redige della votazione apposito verbale.

Art. 11 - Assemblea degli Associati

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli enti associati spetta di regola un solo voto a prescindere dal numero dei loro associati e dal numero delle quote versate.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-presidente.
5. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Regole specifiche valgono per le elezioni degli organi associativi.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo associativo.
7. Gli associati sono ammessi al voto solo dal momento in cui hanno acquisito tale qualifica a seguito di approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, al ricorrere degli obblighi di legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico e/o finanziario per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ~~che~~ ^{per le} conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e le Assemblee straordinarie degli Associati possono essere convocate ovunque purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno due volte l'anno

L'Assemblea è altresì comunque convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione constatate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso il Revisore ravvisi gravi irregolarità nella tenuta della contabilità o ravvisi operazioni finanziarie che si ritengono potenzialmente pericolose per il patrimonio dell'Associazione, e di questo ne dà comunicazione al Collegio dei Proibitori che a sua volta condivide le determinazioni del Revisore, il Collegio dei Proibitori deve chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo la convocazione d'urgenza dell'Assemblea ordinaria degli Associati e, in caso d'inerzia dello stesso, il Collegio dei Proibitori deve sostituirsi al Presidente e convocarla esso stesso.

L'Assemblea straordinaria degli Associati potrà, in caso d'urgenza, avere un preavviso di soli 7 (sette) giorni.

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola col versamento della quota annuale relativa all'anno sociale all'interno del quale cade la data di prima convocazione dell'assemblea stessa. In ogni caso ad ogni associato spetta un solo voto.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. I richiedenti devono in questo caso indicare i punti da inserire all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea ordinaria degli Associati deve essere convocata almeno due volte l'anno. Entro il 31 agosto di ogni anno (salvo proroghe motivate, di non più di sessanta giorni, stabilite dal Consiglio Direttivo) per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno sociale successivo ed entro il 31

dicembre di ogni anno (salvo proroghe motivate, di ~~non più di sessanta~~ giorni, stabilite dal Consiglio Direttivo) per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno sociale appena concluso.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite e-mail con preghiera di risposta, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza (sia per la prima che per la seconda convocazione che può essere convocata anche nello stesso giorno della prima ma a distanza di almeno un'ora dalla prima).

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. Raggiunto il quorum costitutivo, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Spetta all'Assemblea ordinaria degli Associati:

- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i membri del Collegio dei Proviviri;
- Eleggere il Revisore;
- Approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione deliberando altresì in merito all'utilizzo degli eventuali avanzi o alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione;
- Approvare le linee generali del programma di attività, il bilancio preventivo e l'ammontare delle quote iniziali di adesione, delle quote associative annuali e/o di eventuali contributi straordinari, presentati dal Consiglio Direttivo per l'anno successivo nonché le modalità di corresponsione;
- Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità

di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente le funzioni di questo saranno esercitate dal Vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta e tranne che riguardino le elezioni degli organi dell'Associazione e tranne anche per deliberare eventuali azioni di responsabilità. In questi ultimi due casi la votazione deve sempre avvenire a scrutinio segreto.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per gli associati che hanno manifestato il loro voto contrario, che si sono astenuti o che risultavano assenti, salvo il diritto di recesso dei singoli associati.

11. In caso di assemblea in audio o videoconferenza, è possibile prevedere il voto in via elettronica a condizione che sia consentito di accettare l'identità e la legittimazione dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci (ogni associato ha altresì diritto a ottenerne copia entro i trenta giorni successivi alla sua richiesta) e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea ordinaria degli Associati ed è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea ordinaria degli Associati e scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere che restano in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il segretario ha solo compiti di verbalizzazione e viene nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice-Presidente in assenza del Presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato ~~decade dal suo ufficio~~ ^{è decaduto dal suo ufficio}, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di 3 esercizi (salvo il voto di sfiducia dell'Assemblea ordinaria degli Associati) e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli Associati. In particolare, i suoi compiti sono:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - c) convocare le Assemblee degli Associati sia ordinarie che straordinarie;
 - d) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - e) accettare e ratificare eventuali dimissioni e nominare componenti aggiuntivi e/o sostitutivi;
 - f) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali, disponendo delle risorse economiche e curando i rapporti dell'Associazione con i terzi;
 - g) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) predisporre la bozza di bilancio preventivo e depositarlo presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea convocata per la sua discussione ed approvazione, per la consultazione da parte degli associati e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea con il programma di attività e i relativi allegati;
 - i) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - j) predisporre la bozza di bilancio consuntivo e depositarlo presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea convocata per la sua discussione ed approvazione, per la consultazione da parte degli associati e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea con la relazione sulle attività svolte e i relativi allegati;
 - k) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - l) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - m) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - n) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti di associati inadempienti;
 - o) esaminare i ricorsi proposti dagli associati;
 - p) deliberare in merito all'esclusione e al recesso degli associati;

- q) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- r) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente o più Vice Presidenti;
- s) eleggere il Tesoriere ed il Segretario. Quest'ultimo può essere scelto anche tra le ~~persone~~ ^{persone} non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- t) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- u) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- v) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- w) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;
- x) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- y) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- z) Per quanto non previsto dal presente statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo potrà redigere ed approvare regolamenti interni – ivi compreso quello disciplinare – per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi. Unico limite è che i regolamenti interni non siano contra legem o contro le norme del presente statuto.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo posta o e.mail dal Presidente, oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza prevista per le assemblee ordinarie.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno venti (20) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e i richiedenti devono scrivere l'ordine del giorno.

Possono essere invitati e quindi partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo membri aggiunti con speciali incarichi senza diritto di voto.

Ai membri del Consiglio Direttivo ed ai membri aggiunti spetta un rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento delle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea ordinaria degli Associati per l'approvazione il rendiconto del suo operato nell'anno sociale concluso nonché il bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo formula il programma ed il bilancio preventivo per l'anno sociale successivo e li presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria degli Associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti degli associati, mediante (a seconda dei casi) richiamo scritto, sospensione temporanea del diritto di voto o espulsione per gravi motivi, come per esempio:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
- Violazione del buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e/o perseguendone lo scioglimento;
- Inosservanza degli obblighi degli associati.

Tali azioni disciplinari saranno ratificate e rese esecutive con la prima assemblea.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti affermano di essere a conoscenza degli argomenti da trattare.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi e di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate nonché dell'attività volontaria e/o retribuita di associati o non associati, in grado per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

8. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e le sue decisioni sono valide quando siano presenti almeno il 50% + 1 (uno) dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente. In caso di parità dei voti, è dirimente il voto del Presidente.

10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è quindi responsabile di ogni attività dell'Associazione;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, informando immediatamente gli altri membri del Consiglio Direttivo e sottoponendo i suddetti provvedimenti a ratifica nella prima riunione successiva;
- h) può compiere tutti gli atti che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione e che non siano demandati dallo statuto ad altri organi;
- i) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- j) redige la relazione e i programmi da presentare all'assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia agli associati che a terzi procure speciali o ad negozia per determinati atti o categorie di atti nonché affidare loro incarichi specificandone i compiti ed eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente che lo sostituisce e ne assume tutte le mansioni e ne svolge le funzioni. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente può incaricare anche uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere, di concerto col Presidente del Consiglio Direttivo, è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere conto correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.

L'autorizzazione di ogni operazione finanziaria che comporti uscite o diminuzioni di attività dell'Associazione, che non siano di economato spicciolo, deve riportare la firma congiunta di Presidente e Tesoriere.

Art. 20 - Organo di controllo (Revisore dei conti)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo (Collegio dei revisori o Revisore dei conti a scelta dell'Assemblea Ordinaria degli associati), anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, anche qualora lo ritenga opportuno. Se collegiale, l'Organo di controllo nomina al proprio interno il Presidente dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo rimane in carica tre anni, salvo voto di sfiducia dell'Assemblea Ordinaria. Ogni componente l'Organo di controllo è rieleggibile solo una volta. Se non ricorre l'obbligo di legge di nominare l'organo di controllo ma l'Associazione opta per la nomina dello stesso, il Revisore (o il Collegio dei revisori) può essere scelto tra persone che abbiano sufficienti requisiti in termini di conoscenza dell'economia d'azienda anche se non iscritte all'apposito registro dei revisori legali e possono essere rieletti più volte.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile e qualora ne sia obbligatoria la nomina, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Possono essere anche non associati. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo (in caso di organo collegiale) sono validamente costituite se regolarmente convocate a mezzo R.R.R. o P.E.C. o altro strumento che ne accerti il ricevimento da parte di tutti i convocati (dal Presidente dell'organo stesso o dalla maggioranza dei componenti l'organo stesso) con almeno cinque giorni d'anticipo sulla data stabilita per la riunione (un solo giorno nei casi di oggettiva urgenza) e quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Sono valide le cosiddette riunioni totalitarie e tutti i presenti attestano la loro conoscenza degli argomenti da trattare.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea degli Associati una relazione scritta relativamente ad esso.

Eventuali irregolarità rilevate devono essere segnalate per iscritto al Collegio dei Probiviri, che nel caso le ritenga particolarmente gravi, potrà attivare la procedura di convocazione dell'Assemblea generale degli Associati.

L'Organo di controllo, per la sua opera è remunerato in misura fissa per ogni periodo amministrativo. Il compenso è fissato per tutto il triennio in sede di elezione da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il compenso può anche essere pari a Zero Euro.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Il collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea generale anche tra i non associati, i quali nomineranno nel proprio seno un Presidente. Esso rimane in carica per tre anni salvo voto di sfiducia da parte dell'Assemblea generale. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri decide:

- a) Sulle controversie inerenti all'ammissione dei nuovi associati a seguito di diniego da parte del Consiglio Direttivo e ricorso dell'aspirante associato;
- b) Sull'espulsione degli associati per indegnità;
- c) Sulle irregolarità denunciate dall'Organo di controllo;
- d) Su ogni altra questione che possa essergli demandata dall'Assemblea degli Associati e/o dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite se regolarmente convocate a mezzo R.R.R. o P.E.C. o altro strumento che ne accerti il ricevimento da parte di tutti i convocati (dal Presidente del Collegio stesso o dalla maggioranza dei componenti dello stesso Collegio) con almeno cinque giorni d'anticipo sulla data stabilita per la riunione e quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio delibera su ogni questione a maggioranza semplice, e redige verbale delle proprie decisioni.

Il Collegio dei Probiviri deve esprimere il proprio giudizio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pervenuta richiesta di un loro intervento.

I Probiviri per la loro opera hanno diritto ad un gettone di presenza in misura fissa, eventualmente differenziata per il Presidente del Collegio e per il Probiviro istruttore.

L'importo di detto gettone è fissato per tutto il triennio in sede di elezione da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proibiviri;
- f) il registro dei Volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale di Assemblea deve essere firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Ogni verbale del Consiglio Direttivo deve essere firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo (o facente funzioni) e dal segretario. I verbali dell'organo di controllo devono essere firmati dal Revisore unico oppure, se organo collegiale, dal Presidente dell'organo di controllo (o facente funzioni) e dal segretario appositamente nominato per ogni riunione. Ogni verbale del Collegio dei Proibiviri deve essere firmato dal Presidente del Collegio dei Proibiviri (o facente funzioni) e dal segretario. I verbali di ogni eventuale organo dell'Associazione devono essere firmati da chi ha presieduto la riunione e dal relativo segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs. 11/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione e si conclude il 31 agosto immediatamente successivo.
 2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo. Gli stessi documenti devono essere consegnati all'organo di controllo (se esistente) almeno trenta giorni prima della data stabilita dal Consiglio Direttivo per la prima convocazione dell'Assemblea degli Associati per la discussione del bilancio. L'organo di controllo deve verificare il bilancio consuntivo ad esso consegnato dal Consiglio Direttivo e deve rilasciare il proprio parere che dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione assieme ai documenti rilasciati dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni di calendario precedenti l'assemblea di cui sopra affinché gli associati possano prenderne visione. Il conto consuntivo con tutti i relativi allegati deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il quarto mese successivo al termine del periodo amministrativo o, in presenza di fatti di rilievo chiaramente motivati, il termine del quarto mese di cui sopra può essere prorogato di massimi sessanta giorni.
 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 11/2017.
 4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 5. Il bilancio preventivo e il programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di agosto di ogni anno precedente l'inizio del periodo amministrativo successivo (esempio: entro il 31.8.n per il periodo amministrativo 1.9.n-31.8.n+1).
- La procedura di approvazione del bilancio preventivo è identica (salvo che per le date) a quella di approvazione del bilancio consuntivo.
- In ottemperanza all'art. 125-129 L. 124 del 2017, e successive modifiche, si stabilisce di pubblicare sul proprio sito Internet oltre che nelle Note Integrative al Bilancio le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ai 10.000 euro ricevuti da pubbliche amministrazioni o enti a loro riconducibili.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo ~~indiretto~~, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei Volontari

1. Tutti i Volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Il Patrimonio dell'Associazione e la sua devoluzione

1. Il patrimonio dell'Associazione si formerà a seguito di:

- Quote versate annualmente dagli associati, nella misura stabilita di anno in anno dall'Assemblea generale;
- Donazioni, elargizioni, liberalità, lasciti, contributi effettuati da associati, da terzi e da enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri;
- Eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- Eventuali proventi derivanti dalla proprietà delle riviste scientifiche eventualmente pubblicate;
- Eventuali proventi per servizi prestati dall'Associazione;
- Eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- Finanziamenti a fondo perduto, sponsorizzazioni e abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- Contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, persone fisiche, persone giuridiche e di enti in genere;
- Ogni altro eventuale provento istituzionale od occasionale;

con l'obiettivo anche di autofinanziarsi, l'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine agli scopi associativi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connessi ai medesimi.

18/10/2017
MONTI

L'Associazione, ai fini fiscali, è ente non commerciale e senza fini di lucro. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta a vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non commerciali facenti parte per legge, statuto o regolamento della medesima e unitaria struttura.

Gli associati potranno apportare beni personali all'Associazione i quali saranno oggetto di un'apposita scrittura di comodato gratuito. I suddetti beni apportati, risultanti da scritture di comodato gratuito, saranno restituiti al proprietario dietro presentazione al Presidente del Consiglio Direttivo di richiesta scritta secondo termini e modalità stabiliti nella relativa scrittura di comodato. I suddetti beni permangono sempre di proprietà del comodante e non rientrano nel patrimonio dell'Associazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 28 – Liquidazione e scioglimento dell'Associazione

1. La messa in liquidazione ed il successivo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro degli associati. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, determinandone i relativi poteri. L'Associazione si estingue secondo le modalità previste dal Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

2. In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È escluso qualsiasi rimborso agli associati.

3. Gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Proibitori la soluzione di tutte le controversie tra associati e tra associati e l'Associazione che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Gli interessati dispensano i proibitori da ogni formalità salvo quelle inderogabili per legge e si obbligano ad eseguire la decisione come se essi l'avessero sottoscritta con rinuncia, anche in via di transazione, ad ogni impugnativa od opposizione future.

4. Qualunque controversia, per legge non componibile dal Collegio dei Proibitori, che possa però formare oggetto di compromesso, e che dovesse insorgere tra gli associati, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del

Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Codice Civile, al D. lgs 117/2017 e successive modifiche o integrazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

